

Codice Marca da Bollo _____

Data Emissione Marca da
Bollo _____

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E L'ASSOCIAZIONEQUALE BENEFICIARIA DEL
"BANDO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI ALLE
ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA DI
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA -
2025-2026 PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRA CLUST-ER -
BANDO INTER CLUSTER"**

Atto sottoscritto digitalmente tra
il/la _____ che, in virtù della determinazione
dirigenziale n. _____ del _____,
interviene nel presente atto in qualità di
Responsabile dell'Area Ricerca, Innovazione, Reti
Europee - Settore Attrattività,
Internazionalizzazione, Ricerca ed in nome e per
conto della Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379
(di seguito indicata come Regione) ai sensi della
L.R. 43/2001 e successive modificazioni e
integrazioni,

e

il/la _____ che interviene
nel presente atto in qualità di _____
(indicare la qualifica e l'atto di conferimento del
potere di firma) di _____ Cod.

Fisc. _____ P.Iva _____ (di seguito indicato come Beneficiario) con sede in _____ Via _____ n. __,

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2039 del 28 ottobre 2024, la Regione ha approvato un "Bando per la concessione di finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente dell'Emilia-Romagna - 2025-2026 per lo sviluppo di progetti tra Clust-ER - Bando inter Clust-ER" (di seguito Bando), in attuazione dell'Azione 1.1.7 del PR FESR 2021-2027 "Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione";
- con determinazione dirigenziale n. 2167/2025 è stata approvata la modulistica per la candidatura al Bando approvato con DGR 2039/2024 e la proroga dei termini di presentazione delle proposte progettuali;
- a seguito della valutazione delle domande pervenute la Regione, con la deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____, ha approvato il piano di attività PG. n. _____ presentato dal Beneficiario e ammesso a finanziamento, stanziando ulteriori risorse a valere sul Bando approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2039 del 28 ottobre 2024;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ la Regione ha approvato lo Schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni per la realizzazione dei piani di attività approvati;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ la Regione ha concesso un finanziamento pari a _____ a favore di _____ per la proposta progettuale presentata a valere sul Bando approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2039 del 28 ottobre 2024;
- che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda a quanto previsto nel sopracitato Bando,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e l'Associazione _____, quale beneficiario dei finanziamenti a valere sul "Bando per la concessione di finanziamenti alle associazioni per lo sviluppo della strategia di specializzazione intelligente dell'Emilia-Romagna -

2025-2026 per lo sviluppo di progetti tra Clust-ER - Bando inter Clust-ER", approvato con DGR 2039 del 28 ottobre 2024, per la realizzazione del Piano di attività del beneficiario sopra indicato.

Art. 2

Obblighi del Beneficiario e della Regione

Il Beneficiario si impegna a:

- i. realizzare il Piano di attività PG _____ del _____ ed effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che tale progetto sia eseguito nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione ai successivi articoli 4,5,6,7,8.
- ii. fornire, in via diretta alla Regione, e agli eventuali organi da essa individuati, qualsiasi informazione richiesta ai fini del monitoraggio e del controllo delle attività del piano, come previsto dal Bando ai paragrafi 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e al paragrafo 12;
- iii. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla realizzazione del Piano di attività, ferme restando le norme contabili nazionali, come previsto al paragrafo 10.2 del Bando;
- iv. informare tempestivamente la Regione di qualsiasi

evento che possa influire sull'attuazione del Piano di attività o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla Convenzione, sulla variazione dei requisiti di ammissibilità al contributo regionale, così come stabilito dai paragrafi 11.5 e 13 del Bando;

- v. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione del Piano di attività, comprese eventuali visite in situ ed eventuali verifiche anche successive al periodo di svolgimento delle attività e alla liquidazione del contributo come previsto al paragrafo 12 del Bando;
- vi. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività;
- vii. restituire i contributi erogati, maggiorati degli interessi legali, nei casi di revoca o di risoluzione della Convenzione previsti al paragrafo 13 del Bando;
- viii. rispettare gli impegni specifici previsti al paragrafo 2 "Oggetto" del Bando;
- ix. adottare le corrette procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi della normativa di cui al codice dei contratti, laddove applicabile.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a provvedere all'erogazione delle agevolazioni previste dalla determinazione dirigenziale n. _____ del _____ per l'ammontare complessivo massimo di euro _____, come previsto dal Piano di attività approvato, tenuto conto dell'esito della valutazione dello stesso. Tali agevolazioni saranno versate, a seguito dell'esame sulla rendicontazione presentata annualmente per stati di avanzamento e saldo finale ai sensi del manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione", sul conto corrente indicato sull'applicativo Sfinge dal soggetto beneficiario, nelle modalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Investimento e contributo

L'importo complessivo degli investimenti necessari per la realizzazione del Piano di attività di cui alla presente Convenzione è pari ad euro _____, cui corrisponde un contributo massimo della Regione pari ad euro _____, per un importo pari ad euro _____ nell'annualità 2025 e per un importo pari ad euro _____ nell'annualità 2026.

Qualora l'importo complessivo della spesa ammessa in

fase di rendicontazione o a seguito di controlli risulti inferiore all'importo dell'investimento sopraindicato, si provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo. Non potrà essere in nessun caso concesso un contributo regionale di importo superiore a quello suindicato.

Il contributo regionale sarà liquidato, sulla base dell'analisi delle rendicontazioni e del conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di attività e delle spese approvate dalla Regione, nella misura massima del 100% delle spese ammesse.

Art.4

Modalità di liquidazione del contributo e cronoprogramma

All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente o suo delegato secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti.

Il contributo regionale, definito al precedente art. 3, verrà liquidato a seguito di presentazione di rendicontazione entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroga autorizzata, per spese sostenute e quietanzate entro la data stessa di trasmissione della rendicontazione. La prima rendicontazione è indicativamente attesa entro il 31/12/2025 per spese

sostenute dall'01/05/2025 al 31/12/2025 e quietanzate entro la data di trasmissione della rendicontazione. Qualora il beneficiario si trovi nella situazione di non poter inviare la prima rendicontazione secondo la scadenza sopraindicata dovrà presentare richiesta di variazione "generica" tramite Sfinge, riportando le motivazioni per le quali renderà alla successiva scadenza.

La rendicontazione a saldo avverrà entro i 2 mesi successivi alla conclusione della realizzazione del Piano di attività, previo pagamento di tutte le spese previste per la realizzazione del progetto. Qualora venga concessa una proroga ai sensi del successivo art. 7, per la realizzazione del Piano di attività, verranno definiti i nuovi termini di ammissibilità delle spese e per la presentazione della rendicontazione a saldo.

Il contributo verrà liquidato entro un termine di 80 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della domanda di pagamento, fatta salva l'interruzione del procedimento per l'acquisizione di documentazione necessaria a rendere completa la rendicontazione, se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'Autorità di Gestione di stabilire se l'importo è dovuto (art. 74 Reg. UE 2021/1060). La

richiesta di integrazione della documentazione sospende i termini per 45 giorni prorogabili su istanza motivata del beneficiario presentata su Sfinge 2020 e comunque il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo impiegato per tale adempimento a cura del beneficiario (L.R. n. 32/93 art. 17 c. 3 lett. a). Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 32/1993) tramite apposita funzionalità prevista dall'applicativo Sfinge, qualora necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata tramite Sfinge alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Il termine di 80 giorni sopra indicato per il pagamento del contributo riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa, ovvero entro 45 giorni dalla richiesta di integrazione documentale in assenza di comunicazioni da parte del beneficiario.

In caso di mancata risposta o di risposta parziale da parte del Beneficiario entro il termine sopracitato,

i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata dagli uffici regionali, ove ne ricorrano i presupposti.

Le liquidazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti degli impegni di spesa assunti e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Art.5

Documentazione di rendicontazione

Il Beneficiario è tenuto a presentare in via telematica alla Regione, tramite l'applicativo Sfinge, nel rispetto di quanto stabilito dal manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione", e in corrispondenza della trasmissione della rendicontazione alle scadenze cadenzate secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, tutta la documentazione inerente alla spesa prevista ossia documentazione contabile (giustificativi di spesa e ad es. quietanze di pagamento per il personale con incarichi a P.IVA; certificazione del costo lordo e giustificativi di pagamento per i CO.CO.CO), documentazione

amministrativa (atti, contratti, lettere di incarico, ecc.) e documentazione di progetto.

Indicazioni dettagliate sulla documentazione da allegare alle rendicontazioni finanziarie succitate saranno specificate nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione" che verrà predisposto dall'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR.

Le rendicontazioni finanziarie, accompagnate dalle relazioni di sintesi sulle attività svolte al termine delle due annualità, dovranno essere inviate alla Regione entro le scadenze indicate all'art. 4.

Art. 6

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese elencate al paragrafo 5 "spese ammissibili" del Bando, nel rispetto della normativa nazionale vigente, e del manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

Sono rendicontabili le spese a partire dal 1° maggio 2025 fino ai due mesi successivi al termine delle attività di cui all'art. 7 della presente Convenzione. Entro il 31/07/2026, salvo proroga, tutte le attività previste dal Piano di attività,

dovranno essere realizzate e concluse. Il 31/07/2026 è da intendersi anche quale termine delle attività svolte dal personale del Clust-ER. Entro il 30/09/2026 (due mesi successivi al termine massimo di conclusione delle attività, salvo proroga), tutte le spese previste dovranno essere integralmente pagate e quietanzate nonché rendicontate secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione, salvo proroga.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa tutti i giustificativi dovranno soddisfare quanto previsto al par. 10.2 del Bando "Contenuti della rendicontazione delle spese" e riportato nel manuale "Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione".

Le categorie di costi ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 5 del bando, ovvero le seguenti:

- Spese di personale
- Spese generali da computare forfettariamente nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili di personale (come previsto all'art. 54 lett. b del Reg.2021/1060)

Art. 7

Durata del progetto

Le attività previste dal Piano di attività avranno

inizio il 1° giugno 2025 e avranno termine il 31 luglio 2026. Nel caso in cui ai fini del raggiungimento degli obiettivi, le attività debbano protrarsi oltre la data di conclusione inizialmente individuata dal Beneficiario, dovrà essere fatta richiesta di proroga ai sensi del paragrafo 11.5 del Bando, debitamente motivata, per un massimo di 6 mesi, tramite l'applicativo Sfinge entro 60 giorni antecedenti alla data termine del progetto come su indicata. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito all'esito della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, a mezzo Sfinge.

Art. 8

Modifiche del progetto

Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dal Bando, è possibile richiedere modifiche al Piano delle attività approvato, con le modalità indicate nel presente articolo 8 e al par. 11.5 del Bando. Le richieste di variazione devono precedere la rendicontazione delle spese correlate.

Tali richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate, esclusivamente tramite l'applicativo Sfinge, dal Beneficiario alla Regione, che le valuterà entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intendono approvate.

Le richieste di variazione non saranno prese in considerazione se trasmesse nei 60 gg precedenti il termine di realizzazione delle attività.

Qualsiasi modifica alle attività previste non potrà comunque alterare le finalità complessive dell'intervento, né comportare una variazione del contributo massimo erogabile da parte della Regione, che resterà quello stabilito all'art. 3 della presente Convenzione.

Art. 9

Monitoraggio, controllo e stabilità delle operazioni

Lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Regionale 2021-2027 e delle attività di controllo, in capo alla Regione, avverrà secondo quanto previsto ai paragrafi 11.6 e 12 del Bando.

Dato che l'intervento finanziato, oggetto della presente Convenzione, non comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, non troverà applicazione quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE)2021/1060, in base al quale occorre garantire la stabilità per le operazioni che

comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi; tuttavia rimangono in capo al Beneficiario gli obblighi legati alla conservazione di tutta la documentazione di progetto per il periodo previsto dall'art. 82 del sopracitato regolamento (minimo 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la liquidazione a saldo del contributo) e gli obblighi legati alla collaborazione nel fornire la documentazione di progetto richiesta in caso di controlli, che potranno comunque essere effettuati anche successivamente alla liquidazione del saldo.

Nel caso in cui il progetto sia campionato per il controllo in loco, il procedimento della liquidazione del contributo verrà sospeso per completare le verifiche di I livello.

La sospensione dei pagamenti sarà notificata al Beneficiario dal Dirigente competente o suo delegato.

Art. 10

Risoluzione della Convenzione e revoca del contributo

Ai casi di risoluzione della Convenzione e revoca del contributo si applica il paragrafo 13 del Bando. Nel caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte della Regione per motivi diversi da quelli

previsti nel paragrafo 13 del Bando, verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e validata dalla Regione.

Art. 11

Obblighi di informazione, comunicazione e visibilità

Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi di cui par. 11.3 del Bando. Si raccomanda la consultazione delle **linee guida per le azioni di comunicazione** a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo:

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/comunicazione/responsabilita-di-comunicazione/responsabilita-beneficiari#linee-guida-per-i-beneficiari>

Art. 12

Controversie

Per ogni eventuale controversia inerente alla presente Convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

Art. 13

Privacy e riservatezza

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in

possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con le modalità riportate nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016" di cui all' Allegato A5 approvato con determinazione 2167/2025 richiamata in premessa.

Art. 14

Spese ed oneri derivanti dalla Convenzione

Gli oneri conseguenti alla sottoscrizione della presente Convenzione sono a carico del beneficiario. La presente Convenzione assolve l'imposta di bollo nei termini di legge.

Art. 15

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività progetto e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del PR FESR 2021-2027.

Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

IL CONTRAENTE

LA RESPONSABILE DELL'AREA
RICERCA, INNOVAZIONE,
RETI EUROPEE

Dott.ssa Elisabetta Maini

Firmato digitalmente

Firmato Digitalmente